



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 novembre 2018
(OR. en)

13136/18
ADD 1
LIMITE
PV CONS 51
AGRI 477
PECHE 398

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
15 ottobre 2018

SOMMARIO

Pagina

Attività non legislative

PESCA

3. Regolamento che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca nel Mar Baltico..... 3

AGRICOLTURA

4. Riunione dei ministri dell'agricoltura del G20 (Buenos Aires, 27-28 luglio 2018)..... 3

PESCA

6. UE-Norvegia: consultazioni annuali per il 2019 (Bergen, 26-30 novembre 2018)..... 3
7. Riunione annuale dell'ICCAT (Dubrovnik, 12-19 novembre 2018) 3

Varie

8. a) Difficoltà nel mercato UE dello zucchero..... 4
b) Elezione del prossimo direttore generale della FAO (2019) 4
c) Elezione del direttore generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV): candidatura spagnola 4
d) Peste suina africana: stato dei lavori 4

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

*

* *

Attività non legislative

PESCA

3. **Regolamento che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca nel Mar Baltico** ☐ 13000/18
11735/18 + ADD 1

(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, del TFUE)

Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico unanime sul regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Data la necessità di un'adozione tempestiva, il Consiglio ha convenuto di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione di tale regolamento del Consiglio.

AGRICOLTURA

4. **Riunione dei ministri dell'agricoltura del G20**

(Buenos Aires, 27-28 luglio 2018)

Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

PESCA

6. **UE-Norvegia: consultazioni annuali per il 2019** 12691/18

(Bergen, 26-30 novembre 2018)

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni sulle consultazioni annuali per il 2019 tra l'UE e la Norvegia.

7. **Riunione annuale dell'ICCAT (Dubrovnik, 12-19 novembre 2018)** 12695/18

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha preso nota delle posizioni delle delegazioni e della Commissione sulla riunione annuale dell'ICCAT di quest'anno.

Varie

Agricoltura

8. a) **Difficoltà nel mercato UE dello zucchero** 12915/18
Informazioni fornite dalla delegazione italiana

Il Consiglio ha preso nota delle informazioni fornite dalla delegazione italiana riguardanti la situazione del mercato nel settore dello zucchero, delle osservazioni degli altri Stati membri e della risposta della Commissione.

- b) **Elezione del prossimo direttore generale della FAO (2019)** 13041/18
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito ai risultati del processo informale volto ad individuare un candidato unico dell'UE per l'elezione del prossimo direttore generale della FAO.

- c) **Elezione del direttore generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV): candidatura spagnola** 12924/18
Informazioni fornite dalla delegazione spagnola

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Spagna sul suo candidato per il posto di direttore generale dell'OIV e del sostegno espresso da talune altre delegazioni.

- d) **Peste suina africana: Stato dei lavori** 12946/18
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sullo stato dei lavori riguardanti la peste suina africana. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate da varie delegazioni e della risposta della Commissione.



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 12933/18

Punto 7 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento sulla fissazione di determinati aiuti e restituzioni per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere**
Adozione
approvato dal CSA il 17.9.2018

DICHIARAZIONE DELLA LITUANIA

"La Lituania comprende la complessa realtà del settore del latte scremato in polvere (LSP). Grazie all'intervento pubblico in passato sono state accumulate enormi scorte e finora soltanto poco più del 30% della quantità totale è stato venduto mediante una procedura di gara durante un periodo di quasi due anni. Ciò esercita ancora una notevole pressione sul mercato.

Tuttavia, l'intervento pubblico si è dimostrato essere una *rete di sicurezza* estremamente importante durante la recente crisi del settore lattiero-caseario. Dal punto di vista della Lituania la situazione del mercato dell'LSP non si è ancora stabilizzata e permane la volatilità dei prezzi.

Tenendo conto della data di inizio della nuova campagna di commercializzazione (1° marzo 2019), quando diventerebbero applicabili nuove disposizioni, e del fatto che il Consiglio è l'unico ad avere il poter legislativo di adottare tale proposta con una procedura relativamente rapida, **la Lituania è fermamente convinta che non vi sia alcuna urgente necessità che il Consiglio legiferi ora. La Lituania suggerisce che tale proposta sia nuovamente discussa in una fase successiva, alla luce dei dati più recenti concernenti i mercati lattiero-caseari sia all'interno dell'UE che a livello mondiale.**"

Punto 11 dell'elenco dei punti "A": **XXXVII riunione annuale della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR)**
(Hobart, Australia, 22 ottobre - 2 novembre 2018)
Definizione della posizione dell'UE

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"In linea con la posizione sostenuta nelle cause C-626/15 e C-659/16, la Commissione non può concordare con la conclusione del Consiglio secondo cui le proposte relative alla creazione di un'area marina protetta dell'Antartide orientale (EAMPA) e di un'area marina protetta del Mare di Weddell (WSMAP) da parte della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) debba essere presentata dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, in quanto tale misura rientra, in considerazione della finalità che persegue, del suo contenuto e del suo contesto, nella competenza esclusiva dell'Unione per la conservazione delle risorse biologiche del mare (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE).

La Commissione, nel rispetto della posizione del Consiglio e al fine di non impedire all'Unione di svolgere il suo ruolo in materia, informerà il segretariato della CCAMLR che le proposte sono presentate alla CCAMLR stessa a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, pur riservando la sua posizione."

Punto 19
dell'elenco dei
punti "A":

Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

Adozione

Punto 20
dell'elenco dei
punti "A":

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore

Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ricorda che non ha proposto né intende proporre l'applicazione provvisoria dell'accordo. La Commissione presuppone che, in linea con una prassi ben consolidata, il Consiglio non approverà la conclusione dell'accordo prima che la Corte si esprima nel parere 1/17. Qualora si riveli necessario alla luce di detto parere, la Commissione presenterà opportune proposte prima che il Consiglio approvi la conclusione dell'accordo."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La Repubblica di Slovenia è del parere che non sia necessario frammentare ulteriormente la risoluzione delle controversie nel campo degli investimenti perché gli Stati membri dispongono di un sistema di tribunali nazionali imparziale, indipendente e ben sviluppato e possono contare anche sul controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'UE. L'istituzione di un sistema giurisdizionale parallelo porrebbe problemi dal punto di vista della certezza del diritto e di una corretta gerarchia giudiziaria.

La Repubblica di Slovenia ricorda la natura estremamente sensibile delle disposizioni in materia di investimenti ma ritiene al contempo che la sua decisione di firmare l'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, presa in un'ottica di compromesso, non pregiudichi la posizione principale della Repubblica di Slovenia sul sistema giurisdizionale bilaterale per gli investimenti né la sua posizione secondo cui il parere espresso dalla Corte di giustizia nella procedura di parere 1/17 dovrebbe costituire una condizione preliminare per la firma dell'accordo.

La Repubblica di Slovenia sottolinea che il parere 1/17 è molto importante per lo sviluppo del meccanismo di risoluzione delle controversie fra investitori e Stati.

Tenendo conto delle varie preoccupazioni emerse durante i negoziati relativi alle disposizioni sul sistema giurisdizionale per gli investimenti nonché durante la procedura di parere 1/17, la Repubblica di Slovenia si attende che tale sistema sia ulteriormente sviluppato in linea con il parere della Corte prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulla protezione degli investimenti.

La Repubblica di Slovenia non appoggia l'applicazione provvisoria dell'accordo.

La Repubblica di Slovenia si augura inoltre che la Commissione non proponga l'applicazione provvisoria dell'accordo prima dell'adozione del parere 1/17 e dell'ulteriore sviluppo del sistema giurisdizionale per gli investimenti in linea con detto parere."

Punto 21
dell'elenco dei
punti "A":

Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e la Repubblica di Singapore
Adozione

Punto 22
dell'elenco dei
punti "A":

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore
Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

DICHIARAZIONE DELLA GRECIA
relativa alla protezione delle Indicazioni Geografiche

"La Grecia riconosce pienamente l'importanza dell'accordo di libero scambio (ALS) e dell'accordo sulla protezione degli investimenti UE-Singapore quali passi importanti verso l'approfondimento delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e l'ASEAN.

La Grecia ricorda che l'ALS non offre una protezione diretta delle indicazioni geografiche dell'UE e che Singapore, per confermare l'elenco finale, deve sottoporre le 196 IG dell'UE incluse nell'allegato al capitolo sulla proprietà intellettuale a procedure di opposizione ufficiale. La Grecia osserva che un risultato soddisfacente per la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE a Singapore prima della conclusione e dell'entrata in vigore dell'accordo è un prerequisito per un accordo reciprocamente vantaggioso. In particolare per quanto riguarda la DOP "Feta" la Grecia ritiene che occorra garantirne la piena protezione come per le altre IG dell'UE di elevata importanza economica.

La Grecia sottolinea che la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE contribuisce in modo significativo allo sviluppo regionale e all'occupazione. La Grecia ricorda gli impegni assunti dalla Commissione nell'ambito degli accordi CETA e SADC, volti in particolare: a) a raggiungere il miglior livello possibile di protezione di tutte le indicazioni geografiche registrate dell'UE, inclusa la DOP "Feta", nell'ambito dei negoziati in corso o futuri su accordi commerciali con paesi terzi, e b) ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la DOP "Feta" non solo all'interno dell'UE ma anche nei mercati dei paesi terzi, per quanto concerne tutte le eventuali pratiche sleali che conducano alla disinformazione dei consumatori. La Grecia accoglie inoltre con favore le assicurazioni fornite dalla commissaria Malmström nella lettera del 1° giugno 2018 secondo cui la Commissione è fiduciosa che la DOP "Feta", come tutte le altre IG di valore elevato, sarà protetta a Singapore conformemente alle clausole di protezione stabilite nell'ALS.

Alla luce di quanto sopra, la Grecia concede il suo consenso per quanto riguarda la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'UE, dell'ALS tra l'UE e la Repubblica di Singapore e si attende che la DOP "Feta" sia registrata a Singapore come indicazione geografica con diritti esclusivi. La Grecia si riserva di prendere posizione riguardo all'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'ALS UE-Singapore, che sarà subordinata al risultato in merito al livello di protezione della DOP "Feta" nel mercato di Singapore."

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

relativa alla protezione delle Indicazioni Geografiche

"L'Italia riconosce l'importanza dell'Accordo di Libero Scambio EU-Singapore nel quadro delle relazioni strategiche, commerciali e di investimento, tra l'Unione Europea e l'ASEAN. Gli Accordi di Libero Scambio offrono uno strumento significativo per assicurare un accesso al mercato reciproco e mutuamente vantaggioso, così come per migliorare la governance globale su temi quali condizioni di lavoro, sicurezza alimentare, salute pubblica e tutela ambientale. Gli Accordi di Libero Scambio inoltre rappresentano uno strumento giuridico essenziale per la tutela internazionale delle indicazioni geografiche che comprende Accordi multilaterali (l'Accordo di Lisbona e l'Atto di Ginevra) e bilaterali.

A tale riguardo, dalla prospettiva italiana, l'Accordo di Libero Scambio EU-Singapore riveste un'importanza fondamentale per la difesa delle indicazioni geografiche in quanto diritto di proprietà intellettuale e anche come parte del patrimonio culturale dell'Italia e dell'UE.

A tal riguardo, l'Italia desidera ricordare che l'accordo di libero scambio con Singapore non offre una protezione diretta delle 196 indicazioni geografiche europee incluse nell'allegato al capitolo sulla proprietà intellettuale e che le indicazioni geografiche dell'UE per essere considerate protette dovranno essere esaminate e passare una procedura di opposizione, durante la procedura di registrazione a Singapore. Questa procedura di registrazione potrà essere applicata solo una volta adottata la legislazione di attuazione sulle indicazioni geografiche e una volta che il registro di Singapore per le indicazioni geografiche sarà stato istituito, a seguito del consenso del Parlamento europeo alla conclusione dell'accordo di libero scambio. Solo alla fine di questa procedura, le autorità di Singapore potranno confermare l'elenco finale, senza alcuna certezza in merito alla registrazione o al rifiuto di ogni IG elencata.

L'Italia desidera ricordare che le autorità di Singapore si sono impegnate a garantire la tempestività della procedura amministrativa e a verificare la natura generica quando questa viene fatta valere nell'opposizione, assumendo anche altri impegni per rassicurare la parte europea. Dopo una consultazione pubblica informale da parte di Singapore, è già stata comunicata una lista di nomi probabilmente oggetto di opposizioni compresa la DOP Fontina.

In tale contesto, l'Italia sottolinea che un risultato soddisfacente per la protezione efficace di tutte le indicazioni geografiche dell'UE a Singapore prima della conclusione e dell'entrata in vigore dell'accordo è un prerequisito per un accordo reciprocamente vantaggioso.

L'Italia invita pertanto la Commissione a continuare a lavorare intensamente con le autorità di Singapore per garantire che tutte le indicazioni geografiche dell'UE siano tutelate in conformità con le clausole di protezione stabilite nell'accordo di libero scambio.

Tenuto conto di quanto precede, l'Italia concede il suo consenso per quanto riguarda la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'UE, dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Singapore e ribadisce la propria aspettativa che tutte le IG vengano registrate in Singapore come indicazioni con diritti esclusivi, senza alcuna eccezione o limitazione (compresi gli allegati di note a pie 'di pagina), al fine di preservare sia i produttori legittimi di IG che i consumatori

L'Italia si riserva di prendere posizione riguardo all'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio UE-Singapore, che sarà subordinata al risultato positivo della registrazione e della protezione totale delle IG italiane elencate, attraverso il suddetto accordo di libero scambio nel territorio di Singapore."

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'IRLANDA

"Qualora ai fini dell'attuazione dell'accordo da parte dell'Unione europea dovesse risultare necessario ricorrere a misure a norma della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, saranno interamente rispettate le disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea."
